Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei
Chancellerie Fédérale
Cancelleria Federale

3003 Berna, 27 ottobre 2010

Alle segreterie generali dei partiti svizzeri e alle altre cerchie interessate

Elezioni del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011

Prontuario per gruppi candidati

A In generale

A1 Sistema elettorale

I sei Cantoni che dispongono di *un unico* deputato al Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Interno e Appenzello Esterno) eleggono i loro deputati secondo il *sistema maggioritario*. I 20 Cantoni che dispongono di *più* seggi in Consiglio nazionale (Zurigo, Berna, Lucerna, Svitto, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura) secondo il *sistema proporzionale*.

A2 Numero di seggi per ogni Cantone

L'articolo 149 della Costituzione federale stabilisce che il Consiglio nazionale si compone di 200 deputati del Popolo svizzero. I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza; ciascun Cantone ha diritto almeno a un seggio. Giusta l'ordinanza del 3 luglio 2002 concernente la ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale (RU *2002* 2465 segg.) i seggi sono ripartiti tra i Cantoni come segue:

Tabella 1

1.	Zurigo	34
2.	Berna	26
3.	Lucerna	10
4.	Uri	1
5.	Svitto	4
6.	Obvaldo	1
7.	Nidvaldo	1
8.	Glarona	1
9.	Zugo	3
10.	Friburgo	7
11.	Soletta	7
12.	Basilea Città	5
13.	Basilea Campagna	7

14.	Sciaffusa	2
15.	Appenzello Esterno	1
16.	Appenzello Interno	1
17.	San Gallo	12
18.	Grigioni	5
19.	Argovia	15
20.	Turgovia	6
21.	Ticino	8
22.	Vaud	18
23.	Vallese	7
24.	Neuchâtel	5
25.	Ginevra	11
26.	Giura	2

A3 Sistema maggioritario

Nei Cantoni con sistema maggioritario sono applicabili unicamente le norme di cui alle lettere A, B1, B2a, C1a, C1c n. 1 e 2, G2, H4a, I1-I5, L1, L2, L2a, T (completamente), U (completamente) e V. Nei Cantoni Obvaldo e Nidvaldo sono inoltre applicabili anche le norme di cui alla lettera Q12.

B Scadenze

B1 Elezioni

Le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 49ª legislatura si svolgono il 23 ottobre 2011 e nei giorni precedenti.

B2 Scadenze nella procedura di presentazione delle proposte di candidatura

B2a Cantoni con sistema maggioritario

1. Dal 1995 i sei Cantoni che eleggono il loro deputato con il sistema maggioritario hanno la facoltà di prevedere nella loro legislazione cantonale *elezioni tacite* qualora per un unico seggio vi sia *una sola candidatura*. Se un Cantone si avvale di questa possibilità (come hanno sinora fatto Obvaldo[1] e Nidvaldo[2]), la relativa candidatura deve pervenire all'autorità competente per l'organizzazione dell'elezione *entro lunedì 5 settembre 2011*. Per i Cantoni con sistema maggioritario la cui legislazione non prevede *alcuna* elezione tacita (nel 2007 si è

[1] Gesetz des Kantons Obwalden vom 17. Ferbuar 1974 über die Ausübung der politischen Rechte (Abstimmungsgesetz, GDB *122.1*) Art. 53a Abs. 4.
[2] Einführungsgesetz des Kantons Nidwalden vom 27. Mai 2009 zur Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte (LB *131.1*) Art. 2.

trattato dei Cantoni di Uri, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno), questo termine non è applicabile.

2. Ogni Cantone con sistema maggioritario in cui l'elezione non è tacita deve far pervenire a tutti gli elettori una scheda di voto bianca *entro il 13 ottobre 2011*.

B2b Cantoni con sistema proporzionale

1. 19 dei Cantoni con sistema proporzionale fissano nella loro legislazione cantonale uno dei sette lunedì tra il 1° agosto e il 20 settembre 2011 quale ultimo *termine per la presentazione delle candidature*, ovvero il termine entro il quale tutte le candidature devono *pervenire* all'autorità competente per l'organizzazione delle elezioni. Nel Cantone di Zurigo come termine è fissato per legge[3] il giovedì 4 agosto 2011.

2. Entro il secondo lunedì successivo, oppure già entro il primo lunedì se il diritto cantonale prevede il termine più breve, devono essere inviate alla medesima autorità tutte le *rettifiche* (candidature sostitutive, correzione di dati errati o integrazione di dati mancanti, dichiarazioni di congiunzione di liste). Passato questo termine, non si potrà più apportare alcuna modifica alle proposte di candidatura.

3. Nel 2007, per la rettifica delle proposte di candidatura i 12 Cantoni BE, LU, FR, SO, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE e JU hanno applicato il termine di sette giorni, mentre gli otto Cantoni ZH, SZ, ZG, BS, BL, SH, SG e NE il termine di 14 giorni. Nel Cantone di Zurigo il termine per la rettifica per le elezioni del 2011 sarà *de facto* di 17 giorni. In alcuni Cantoni diversi fattori possono restringere notevolmente il tempo a disposizione per la modifica delle proposte di candidatura. Soltanto alla fine del mese di marzo 2011 si potrà stimare in modo attendibile se e quali Cantoni estenderanno il termine di modifica a 14 giorni e anticiperanno il termine per la presentazione delle candidature rispetto al termine applicato nel 2007. La tabella 2 permette tuttavia di individuare per ogni Cantone tutti i termini importanti per le attività dei partiti e dei gruppi, non appena il Cantone abbia emanato la propria legislazione d'attuazione.

Tabella 2

Presentazione delle candidature e modifica delle liste

Fase	Giorno della settimana	Se il termine di presentazione delle candidature è il:						
		8.8.	15.8.	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	19.9.
Consegna delle proposte di candidatura (art. 21 LDP)	Lunedì	8.8.	15.8.	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	19.9.
Stralcio di candidature plurime sulle liste di un Cantone (art. 27 cpv. 1 LDP)	Martedì	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.
Stralcio da parte della Cancelleria federale delle candidature plurime su liste di diversi Cantoni (art. 27 cpv. 2 LDP)	Giovedì	11.8.	18.8.	25.8.	1.9.	8.9.	15.9.	22.9.

[3] Gesetz des Kantons Zürich vom 1. September 2003 über die politischen Rechte (LS *161*) § 110 Abs. 1.

Fase	Giorno della setti-mana	Se il termine di presentazione delle candidature è il:						
		8.8.	15.8.	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	19.9.
Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine breve per la modifica (7 giorni)	Lunedì	15.8.	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	19.9.	26.9.
Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine normale per la modifica (14 giorni)	Lunedì	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	19.9.	26.9.	im-pos-sibile

C Presentazione delle proposte di candidatura

C1 Candidature

C1a Numero di candidature per proposta

Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario elettorale (= Cantone).

C1b Dichiarazione di accettazione

Ogni candidato deve confermare per scritto che accetta la proposta di candidatura. Altrimenti il suo nome dev'essere stralciato.

C1c Divieto di candidature plurime

1. Ogni candidato può figurare soltanto su un'*unica proposta*.

2. Se il nome di un candidato, compresa la sua dichiarazione di accettazione, figura su più di una proposta del *medesimo* Cantone, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione dell'elezione è tenuta per legge a *stralciarlo* d'ufficio da *tutte* le proposte senza preavviso alcuno.

3. Se il nome di un candidato, compresa la sua dichiarazione di accettazione, figura su più di una proposta di *diversi* Cantoni, la Cancelleria federale è tenuta per legge a *stralciarlo* d'ufficio sulla *seconda e sulle seguenti* proposte senza preavviso alcuno. È determinante il momento in cui le proposte sono inviate dai Cantoni alla Cancelleria federale.

C1d Modello di modulo

All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di modulo per la *firma di proposte* (cfr. RU *2002* 3207-3209 = *allegato 1*), che contiene pure la *dichiarazione da parte del candidato dell'accettazione della proposta*. I Cantoni possono sia utilizzare questo modello sia creare i loro propri moduli; questi ultimi devono però contenere almeno i dati del modello.

C2 Firmatari

C2a Numero minimo

Ogni proposta di candidatura dev'essere firmata da un *numero minimo di elettori* con domicilio politico nel circondario elettorale (= Cantone). Questo numero minimo dipende dal numero di seggi del Cantone, e ammonta a:

Tabella 3

1.	Zurigo	400
2.	Berna	400
3.	Lucerna	100
4.	Svitto	100
5.	Zugo	100
6.	Friburgo	100
7.	Soletta	100
8.	Basilea Città	100
9.	Basilea Campagna	100
10.	Sciaffusa	100

11.	San Gallo	200
12.	Grigioni	100
13.	Argovia	200
14.	Turgovia	100
15.	Ticino	100
16.	Vaud	200
17.	Vallese	100
18.	Neuchâtel	100
19.	Ginevra	200
20.	Giura	100

È fatta salva la regolamentazione speciale per i partiti registrati che nel Cantone in questione presentano un'unica lista (cfr. C2f).

C2b Divieto di firme plurime

Nessuno può firmare validamente più di una proposta di candidatura.

C2c Impossibilità di revocare le firme rilasciate

Nessuno può revocare la firma che ha apposto a sostegno di una proposta di candidatura consegnata.

C2d Rappresentante per i contatti con le autorità

Sempre che i firmatari non dispongano altrimenti, il primo firmatario è considerato rappresentante a pieno titolo per i contatti con le autorità, il secondo come suo sostituto.

C2e Modello di modulo

All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di modulo per la *firma di proposte* (cfr. *allegato 1*, cfr. C1d).

C2f Partiti registrati

I partiti politici che si sono fatti regolarmente registrare entro il 31 dicembre 2010 presso la Cancelleria federale (art. 24 cpv. 3 lett. a e art. 76*a* LDP, cfr. la lista figurante all'indirizzo: www.admin.ch/ch/i/pore/part/reg.html) sono esonerati dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme a condizione che presentino nel Cantone un'unica proposta di candidatura (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP) e che nella legislatura uscente rappresentino il Cantone nel Consiglio nazionale oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 21 ottobre

2007 abbiano ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel medesimo Cantone (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP). Il partito che soddisfa queste tre condizioni deve presentare soltanto le firme valide di tutti i candidati come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello cantonale (art. 24 cpv. 4 LDP).

I partiti già iscritti nel registro dei partiti beneficiano delle agevolazioni soltanto se entro il 1° maggio 2011 notificano alla Cancelleria federale tutte le modifiche, intervenute dopo la loro iscrizione, dei loro statuti, del loro nome e della loro sede, nonché dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del loro partito federale (art. 24 cpv. 3 e 4 e art. 76*a* LDP; art. 4 OPart).

Nessuna autorità può essere chiamata a rispondere di dati che risultino superati, incompleti o errati a causa della mancata comunicazione di modifiche da parte di un partito. La Confederazione non risponde dei dati figuranti nel registro dei partiti il cui contenuto o la cui esistenza sia riconducibile a modifiche non comunicate. Nessuna persona lesa può limitarsi a invocare l'"ufficialità" e la pubblica fede del registro. In assenza di una violazione dei doveri di servizio (illiceità) la Confederazione non risponde.

Importante: i partiti cantonali potranno rinunciare senza alcun rischio a raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e a far attestare il diritto di voto dei firmatari soltanto se si sono sincerati che il loro partito federale si è effettivamente fatto registrare per tempo e validamente con lo stesso nome nel registro dei partiti della Cancelleria federale.

C3 Distinzione delle proposte di candidatura

C3a Denominazione

Ogni proposta di candidatura deve recare una *denominazione* che la *distingua* chiaramente dalle altre proposte. I gruppi che presentano proposte di candidatura con elementi identici nella designazione principale e che intendono congiungerle, devono designare una proposta come *lista privilegiata*, alla quale saranno attribuiti i suffragi di complemento espressi su schede con denominazione lacunosa.

C3b Numerazione

Dopo aver stabilito le proposte di candidatura, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione delle elezioni assegna ad ognuna di esse un *numero*. Il criterio di numerazione (per es. risultati nelle ultime elezioni, sorteggio, ordine cronologico della presentazione) è stabilito dal diritto cantonale. Dall'*allegato 3* si evince fino a che punto questa procedura è predeterminata dalle pertinenti disposizioni normative.

D Congiunzione di liste

D1 Ammissione illimitata di congiunzioni di liste

D1a Con *dichiarazione concorde* diversi gruppi o partiti possono dichiarare che le loro liste sono congiunte.

D1b All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un *modello di modulo per la congiunzione di liste* (cfr. RU *1994* 2428 = *Allegato 2*). I Cantoni possono sia utilizzare questo modello sia creare i loro propri moduli; questi ultimi devono però contenere almeno i dati del modello.

D2 Ammissione limitata di sotto-congiunzioni

Le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti, mentre le sotto-congiunzioni sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il *sesso*, l'*appartenenza di un gruppo*, la *regione* o l'*età* dei candidati. Una lista può far parte di una sotto-congiunzione *all'interno di una congiunzione di liste*, ovvero con una o più altre liste, se un partito o gruppo presenta più di una lista con la *stessa denominazione principale*.

D3 Inammissibilità delle sotto-sottocongiunzioni

Le sotto-sottocongiunzioni non sono ammesse in nessun caso.

D4 Compendio

Conformemente al diritto vigente, per l'elezione del Consiglio nazionale vi possono pertanto essere congiunzioni di liste soltanto nei seguenti casi:

Tabella 4

Livello di congiunzione	**Tra partiti**	**All'interno del partito**
Congiunzione di liste	Ammessa senza limiti	Ammessa senza limiti
Sotto-congiunzione	Ammessa limitatamente a) soltanto tra liste con denominazione principale uguale b) per distinguere: • la regione, • l'età, • il sesso, • l'ala del partito Non ammessa per altri scopi	Ammessa limitatamente per distinguere: • la regione, • l'età, • il sesso, • l'ala del partito Non ammessa per altri scopi
Presupposto	Designazione di una lista come lista privilegiata in tutti i casi in cui le liste non si distinguono secondo criteri regionali	Designazione di una lista come lista privilegiata in tutti i casi in cui le liste non si distinguono secondo criteri regionali
Sotto-sottocongiunzione	Non ammessa	Non ammessa

D5 Pubblicazione di tutte le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste
I Cantoni devono pubblicare nel proprio Foglio ufficiale le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste e prestampare su tutte le schede di voto dei gruppi partecipanti alle congiunzioni l'indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni.

E Autorità di ricorso

La competenza di decidere su ricorsi contro decisioni dell'autorità nella procedura di proposta spetta al governo cantonale.

F Pubblicazione delle liste

Il governo cantonale pubblica nel proprio Foglio ufficiale le liste con la loro denominazione. Se vi sono liste congiunte, comunica le congiunzioni di liste nonché eventuali sotto-congiunzioni.

G Scheda

G1 Stampa ufficiale di tutte le schede

I Cantoni hanno l'*obbligo* di inviare entro il 13 ottobre 2011 al domicilio di tutti gli elettori tutte le liste sotto forma di una scheda di voto. A ogni elettore deve inoltre essere inviata una scheda bianca.

G2 Nullità delle schede non ufficiali

Nessun gruppo ha la facoltà di stampare *in proprio* schede valide.

G3 Schede supplementari prestampate

Per scopi di propaganda, i partiti e i gruppi possono ottenere presso le cancellerie di Stato dei Cantoni, al *prezzo di costo,* schede ufficiali supplementari recanti la loro lista prestampata.

H Diritti degli elettori

H1 Principio

Per esprimere il loro voto gli elettori possono servirsi di una scheda prestampata oppure di una scheda bianca da compilare parzialmente o completamente con i nomi dei candidati figuranti sulle liste pubblicate.

H2 Schede prestampate

Sulle schede prestampate gli elettori possono, *di proprio pugno*, apportare cancellature, modifiche o complementi. Il voto può pertanto essere espresso nei seguenti modi:

H2a inserendo nell'urna la lista *immutata*;

H2b *cancellando* il nome di candidati;

H2c riprendendo su una scheda prestampata nomi da altre liste (= *panachage*);

H2d scrivendo due volte il nome di un candidato (= *cumulo*). Per cumulare non è tuttavia ammesso apporre virgolette o servirsi di espressioni come "idem", "come sopra", "c. s." e simili.

H3 Schede non prestampate (bianche)

Le *schede non prestampate* devono essere riempite *di proprio pugno*: anche in questo caso l'elettore ha la possibilità del panachage e del cumulo (cfr. H2c e H2d).

H4 Norme comuni

H4a Numero massimo di candidati eleggibili

Ogni elettore può iscrivere sulla scheda al massimo tanti nomi quanti sono i mandati in Consiglio nazionale da occupare per il Cantone.

H4b Effetti del panachage

Gli elettori fedeli a un partito sostengono nel modo più efficace il loro partito se inseriscono nell'urna la sua lista immutata. Se stralciano un nome sulla lista del loro partito possono evitargli un pregiudizio soltanto iscrivendo un altro candidato del loro partito oppure lasciando in bianco la relativa riga. Il fatto di iscrivere il nome di candidati di altri partiti (= *panachage*) comporta sempre un equivalente *svantaggio per il proprio partito*.

H4c Suffragi di complemento

Se l'elettore utilizza una scheda non prestampata e non riempie validamente tutte le linee, potrà sfruttare pienamente la propria forza elettorale soltanto se iscrive la *denominazione del partito*. Una riga lasciata in bianco sarà computata come suffragio di complemento soltanto se la lista reca la denominazione del partito o il relativo numero.

H4d Effetti del cumulo

Gli elettori possono *cumulare*, ovvero scrivere due volte, il nome dei candidati che intendono sostenere in modo particolare. Se i candidati cumulati non risultano da panachage, tale operazione non va a scapito del proprio partito. Il nome dello stesso candidato non può figurare più di due volte sulla scheda.

H4e Effetti della denominazione della lista

Se una scheda contiene nomi che non figurano su nessuna lista, questi non vengono presi in considerazione. Le relative righe sono computate come *suffragi di complemento* soltanto se la lista ha una *denominazione*.

I Schede nulle

Sono nulle le schede che:

I1 *non sono ufficiali;*

I2 non sono state riempite o modificate *a mano*;

I3 recano la denominazione di una lista ma *nessun nome di candidato valido* (è valido ogni nome che figura su *una qualsiasi* lista del circondario elettorale);

I4 contengono espressioni *ingiuriose* o *contrassegni* manifesti;

I5 non corrispondono alle prescrizioni *cantonali* concernenti la validità del voto.

K Spoglio

Le operazioni di spoglio spettano agli organi ufficiali cantonali. (Qui di seguito menzioniamo alcuni principi della procedura di spoglio, nella quale i partiti non sono direttamente implicati).

L Processo verbale dei risultati

L1 Processi verbali dei Comuni

I Comuni allestiscono, di regola singolarmente, processi verbali dei risultati dell'elezione e li inviano all'ufficio centrale cantonale.

L2 Significato

I verbali comunali sono importanti e vanno allestiti con precisione poiché costituiscono la base per stabilire:

L2a il numero di suffragi ottenuti dai singoli candidati di ogni lista (*suffragi dei candidati*);

L2b il numero di suffragi supplementari ottenuti da ogni lista (*suffragi di complemento*);

L2c le somme dei suffragi dei candidati e dei suffragi di complemento ottenuti dalle singole liste;

L2d per le liste congiunte: il numero totale di suffragi del gruppo di liste.

M Ripartizione dei seggi tra le liste

M1 Prima ripartizione

Il numero totale dei suffragi validi (totale di tutti i voti di partito e dei voti delle schede senza designazione del partito = numero totale di suffragi) è diviso per il numero dei mandati da assegnare aumentato di uno. Il numero intero immediatamente successivo al quoziente così ottenuto è il divisore provvisorio per la ripartizione. A ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il divisore provvisorio è contenuto nel totale dei suoi suffragi.

M2 Ripartizione dei mandati restanti

Qualora mediante tale ripartizione non siano assegnati tutti i mandati del Cantone, il numero dei suffragi di ogni lista è diviso per quello dei mandati già assegnatile aumentato di uno. Alla lista che ottiene il maggior quoziente è assegnato il mandato restante, e così via fino alla ripartizione di tutti i mandati restanti.

M3 Casi particolari

M3a Quoziente identico e maggior resto

Può capitare che nella divisione due o più liste ottengano il medesimo quoziente e che quindi abbiano uguale diritto al mandato. In tal caso, il mandato è assegnato alla lista che nella divisione ha ottenuto il *maggior resto*.

M3b Ulteriori norme per l'assegnazione di mandati restanti

Se ciononostante più liste hanno ancora uguale diritto all'assegnazione del mandato, questo è attribuito alla lista che ha ottenuto il *maggior numero di voti di partito*. Se è uguale anche il numero dei voti di partito, il mandato è assegnato alla lista il cui *candidato* interessato ha ottenuto il maggior numero di voti. Se è uguale anche il numero dei voti personali decide la *sorte*. Il sorteggio è ordinato dal governo cantonale.

N Ripartizione dei seggi tra i candidati

N1 Successione

Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

N2 Sorteggio

In caso di parità di voti decide la sorte. Il sorteggio è ordinato dal governo cantonale.

O Ripartizione dei mandati fra liste congiunte

Il numero totale di seggi ottenuti da un gruppo di liste congiunte è distribuito tra le singole liste giusta la procedura di cui alle lettere L-N qui sopra.

P Vantaggi della congiunzione delle liste

La congiunzione delle liste comporta i seguenti vantaggi:

P1 Migliore valorizzazione dei suffragi restanti

Invece di essere persi, i suffragi restanti che risultano dalla divisione tra il numero di voti di partito e il divisore per la ripartizione vengono attribuiti ai partiti che hanno congiunto le loro liste.

Esempio:

Il partito A ha ottenuto 4121 suffragi
Il partito B ha ottenuto 3912 suffragi
Il divisore per la ripartizione è 500

P1a *Senza* congiunzione di liste il partito A ottiene: 4121 : 500 = 8 mandati; resto = 121
Senza congiunzione di liste il partito B ottiene: 3912 : 500 = 7 mandati; resto = 412

Il partito A perde dunque	121 suffragi
Il partito B perde dunque	412 suffragi
> Totale di suffragi persi:	533 suffragi

P1b In caso di *congiunzione delle liste* i suffragi di entrambi i partiti sono dapprima sommati, ovvero 4121 + 3912 = 8033.

In seguito, la somma 8033 è divisa per il divisore determinante per la ripartizione 500; ne risultano 16 mandati, ovvero, per i due partiti congiuntamente, un mandato in più rispetto al risultato senza congiunzione di liste. In altri termini: invece di 533, si perdono soltanto 33 suffragi.

P2 Nei grandi circondari elettorali, quelli in cui sono possibili manovre elettorali locali o regionali, il partito può allestire più liste e congiungerle; in questo modo può rafforzare la sua presenza regionale senza perdere la propria unità al momento dello spoglio e, inoltre, utilizzare meglio i suffragi restanti.
Nel Cantone in cui presenta più liste, un partito deve però presentare per ognuna delle sue liste il numero minimo di firme anche se è iscritto nel registro dei partiti (cfr. C2a e C2f più sopra, nonché il grafico di cui all'allegato 4).

Q Elezione tacita

Q1 Presupposto

Q11 Nei circondari elettorali in cui il numero totale dei candidati di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare non si procede alla votazione; in luogo di quest'ultima il governo cantonale proclama "tacitamente" eletti tutti i candidati.

Q12 La possibilità di *elezioni tacite sussiste dal 1999 anche* nei Cantoni con sistema maggioritario *Obvaldo* e *Nidvaldo* (cfr. sopra B2a).

Q2 Elezione complementare

Se restano seggi da assegnare si procede a un'elezione complementare.

R Candidati subentranti e successori

R1 Primi subentranti

Se un seggio al Consiglio nazionale si libera prima della scadenza della legislatura, il governo cantonale proclama eletto, in quanto primo subentrante, il candidato che ha ottenuto più suffragi fra i candidati non eletti della stessa lista del deputato che lascia la carica.

R2 Parità di voti

In caso di parità di voti decide la *sorte*; il sorteggio è ordinato dal governo cantonale.

R3 Assenza del primo subentrante

Se il primo subentrante è deceduto, rinuncia al mandato o ha perduto l'eleggibilità gli succede quello seguente.

S Elezioni complementari

S1 Diritto di presentare una proposta di candidatura

S1a Se sulla lista interessata oppure, in caso di liste congiunte, sulla singola lista interessata, non vi è alcun subentrante eleggibile si procede ad un'elezione complementare.

S1b Il diritto di presentare una proposta di candidatura spetta in primo luogo ai firmatari della lista cui apparteneva il deputato da sostituire.

S2 Quorum

La proposta dev'essere approvata da almeno i *tre quinti* di tutti i firmatari della lista aventi ancora diritto di voto oppure, nel caso in cui la lista non sia stata firmata (cfr. C2f più sopra), mediante decisione giuridicamente valida della direzione del partito cantonale interessato.

S3 Procedura nel caso in cui i firmatari non fanno uso del diritto di proposta

Se i firmatari della lista primitiva non fanno uso del diritto di proposta oppure se la proposta non è approvata da almeno i tre quinti di tutti i firmatari della lista aventi ancora diritto di voto, si procede ad un'elezione popolare:

S3a secondo il *sistema proporzionale*, se devono essere assegnati *più* seggi;

S3b secondo il *sistema maggioritario* se vi è *un solo* seggio vacante.

T Facilitazione delle operazioni elettorali

La legge federale sui diritti politici consente a tutti gli elettori, *incondizionatamente*, il voto *per corrispondenza*; inoltre, diversi Cantoni hanno recentemente introdotto il voto *anticipato* o la possibilità del voto *per rappresentanza*. La tabella di cui all'allegato 5 = www.admin.ch/ch/i/pore/nrw11/ste/kt_index.html illustra lo stato di questi intenti in base al quadro giuridico vigente il 1° settembre 2010; non si può tuttavia escludere che prima delle elezioni del Consiglio nazionale del 2011 singoli Cantoni introducano ulteriori modifiche.

T1 Voto anticipato

T1a Anticipo minimo

I Cantoni *devono* permettere il voto anticipato almeno in due dei quattro ultimi giorni che precedono quello delle elezioni. A tal fine il diritto cantonale deve prevedere che tutte o singole urne siano aperte durante un determinato lasso di tempo oppure che gli elettori abbiano la possibilità di consegnare ad un organo ufficiale la scheda in busta chiusa.

T1b Facilitazioni più estese

Se i Cantoni prevedono facilitazioni *più estese* per il voto anticipato, queste valgono anche per le votazioni e per le elezioni federali. Per i dettagli si può consultare la tabella di cui all'allegato 5 = www.admin.ch/ch/i/pore/nrw11/ste/kt_index.html.

T2 Voto per corrispondenza

T2a Compito dei Cantoni

I Cantoni devono predisporre una procedura semplice di voto per corrispondenza:

T2b Voto per corrispondenza possibile da tutto il mondo

Il voto per corrispondenza è valido indipendentemente dal fatto che sia inviato da un ufficio postale in Svizzera o all'estero.

T2c Ulteriori facilitazioni

Se i Cantoni prevedono facilitazioni *più estese* per il voto per corrispondenza, queste valgono pure per le votazioni e le elezioni federali. Per i dettagli si può consultare la tabella di cui all'allegato 5 = www.admin.ch/ch/i/pore/nrw11/ste/kt_index.html.

T3 Rappresentanza

T3a Presupposto

La rappresentanza è *ammessa* per le votazioni e le elezioni federali, sempre che il diritto cantonale la preveda per le votazioni e per le elezioni cantonali (ZH, NW, GL, SO, SH, AR, AI, AG e TG). I dettagli figurano nella tabella di cui all'allegato 5 = www.admin.ch/ch/i/pore/nrw11/ste/kt_index.html.

T3b Significato

Il voto per rappresentanza si riferisce soltanto al fatto di *recarsi alle urne* e *non al riempimento* della scheda. A parte le persone che non sono in grado di scrivere a causa di invalidità, tutti devono imperativamente riempire le proprie schede di persona e di proprio pugno.

T4 Urne itineranti

T4a Nei Comuni

I Cantoni ZH, SZ e SG permettono ai *Comuni* l'introduzione di urne itineranti (urne che circolano nel Comune secondo un orario prestabilito).

T4b Ricoveri e case di cura; malati e infermi

I Cantoni SZ e AG permettono l'urna itinerante in *ospedali, ricoveri e case di cura*, mentre nei Cantoni FR, VD, NE e JU una delegazione dell'ufficio elettorale, su domanda, raccoglie *individualmente* i suffragi dei malati e degli infermi. Per i dettagli si può consultare la tabella di cui all'allegato 5 = www.admin.ch/ch/i/pore/nrw11/ste/kt_index.html.

T5 Voto elettronico ammesso in misura solo molto limitata per le elezioni del Consiglio nazionale 2011

Per le elezioni di rinnovo del Consiglio nazionale 2011 le prove di voto elettronico da parte di singoli Cantoni saranno ammesse in misura solo molto limitata e restrittiva. Il Consiglio federale autorizzerà soltanto le domande, tempestivamente presentate, dei Cantoni pilota che entro la fine del 2010 hanno impiegato il voto elettronico con successo in almeno un'elezione cantonale o comunale come anche dei Cantoni i cui Svizzeri all'estero aventi diritto di voto sono ospitati nel sistema di voto elettronico di un siffatto Cantone pilota e che hanno svolto con successo tutti i test richiesti prima di aprile 2011.

U Basi legali

U1 Norme in materia di elezioni

U1a Costituzione federale (Cost.; RS *101*), articoli 34, 136, 137, 143-145, 148 e 149;

U1b Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS *161.1*; RU *2002* 3193-3199), articoli 21-57;

U1c Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS *161.11;* RU *2002* 1755-1757 e 3200-3209), articoli 6a-17;

U1d Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale (RS *161.12*, RU *2002* 2465);

U1e Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 sul registro dei partiti (OPart; RS *161.15*, RU *2002* 4143-4147);

U1f Circolare del Consiglio federale del 27 ottobre 2010 ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011.

U2 Esercizio del diritto di voto da parte degli Svizzeri all'estero

U2a Costituzione federale (RS *101*), articolo 40;

U2b Legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (LDPSE; RS *161.5*);

U2c Ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (ODPSE; RS *161.51*; RU *2002* 1758);

U2d Circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 alle Cancellerie di Stato cantonali e alle rappresentanze svizzere all'estero sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF *1991* IV 460-464).

U2e Circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 14 giugno 2002 alle Cancellerie di Stato dei Cantoni e alle rappresentanze svizzere all'estero concernente i diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF *2002* 4136-4138).

U2f Circolare del Consiglio federale del 20 agosto 2008 ai Governi cantonali, all'attenzione dei Comuni, concernente l'esercizio del diritto di voto degli Svizzeri all'estero (FF *2008* 6595-6600).

V Rappresentanza femminile

V1 Dall'adozione dell'articolo 4 capoverso 2 (oggi art. 8 cpv. 3) della Costituzione federale il 14 giugno 1981, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per eliminare qualsiasi forma di discriminazione di diritto e di fatto di cui le donne possano essere vittime in ambito familiare,

sociale, economico e politico. Nel Consiglio nazionale la rappresentanza quantitativa delle donne è tuttora deficitaria. Nelle ultime elezioni di questa Camera (2007) alle donne è stato attribuito meno di un terzo dei seggi (29.5 %). Vi è pertanto ancora molta strada da percorrere per raggiungere l'obiettivo di un'equa rappresentanza dei sessi.

V2 Nelle elezioni i partiti assumono un ruolo centrale: non solo permettono all'elettorato di scegliere tra diversi orientamenti politici, ma stabiliscono anche le persone candidate all'elezione. I partiti hanno ampia libertà nella scelta dei candidati e possono prestare più o meno attenzione all'aspetto della rappresentanza dei sessi. Il *grafico 1* mostra che in tal ambito vi sono notevoli differenze fra i singoli partiti.

Grafico 1

Elezioni del Consiglio nazionale del 2007: quote di donne e uomini candidati per partito

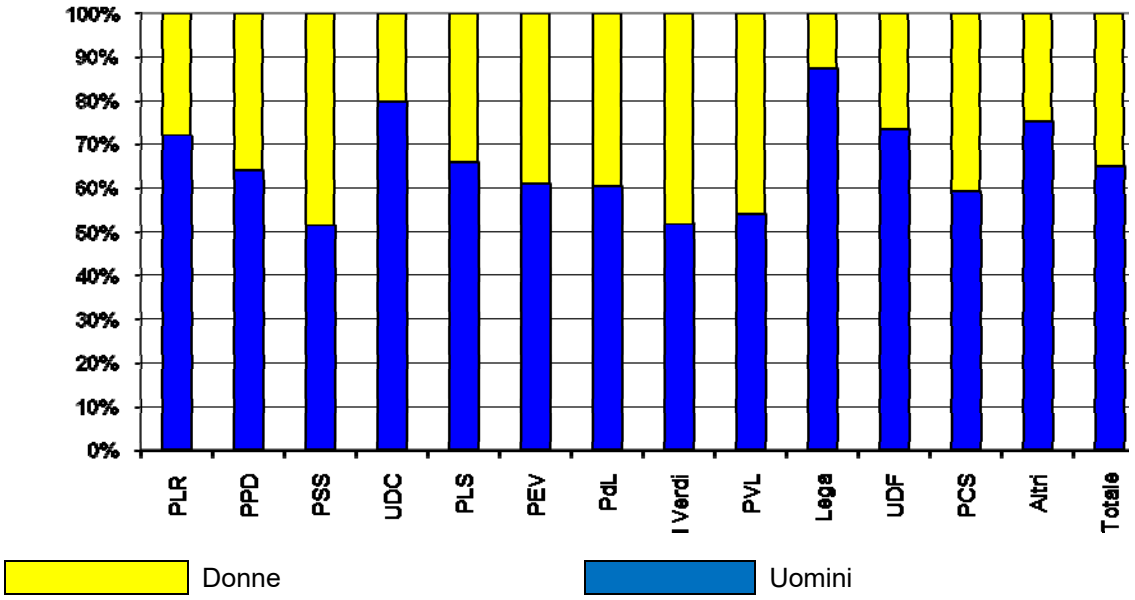

Partito	Numero di candidate		di cui uomini		di cui donne	
	in cifre	in %	in cifre	in %	in cifre	in %
PLR	432	100	312	72.2	120	27.8
PPD	359	100	231	64.3	128	35.7
PSS	402	100	208	51.7	194	48.3
UDC	404	100	322	79.7	82	20.3
PLS	50	100	33	66	17	34
PEV	261	100	159	60.9	102	39.1
PdL	76	100	46	60.5	30	39.5
I Verdi	492	100	256	52.1	236	47.9
PVL	46	100	25	54.3	21	45.7
Lega	8	100	7	87.5	1	12.5
UDF	164	100	121	73.4	43	26.2
PCS	49	100	29	59.2	20	40.8

V3 Le differenze tra i partiti riguardo la rappresentanza dei sessi non trapariscono soltanto dalla struttura delle liste, bensì anche dai risultati delle elezioni: in alcuni partiti le donne ottengono risultati particolarmente buoni, in altri non hanno alcuna chance. Come risulta dal *grafico 2,* queste differenze seguono in gran parte la medesima linea di differenziazione partitica come le candidature.

V4 A prescindere dalla ripartizione partitica delle donne elette si può infine constatare statisticamente in quasi tutti i partiti e Cantoni che le donne ottengono risultati elettorali peggiori degli uomini.

V5 Emerge qui una seconda possibilità per i partiti, oltre alla struttura della lista, di migliorare la rappresentanza delle donne nel Consiglio nazionale: prima e durante la campagna elettorale le formazioni politiche possono fornire alle proprie candidate un sostegno speciale, rafforzando la loro presenza pubblica e applicando misure propagandistiche mirate per contrastare le minori possibilità di essere elette.

Grafico 2

Elezioni del Consiglio nazionale 2007: quote di donne e uomini eletti per partito

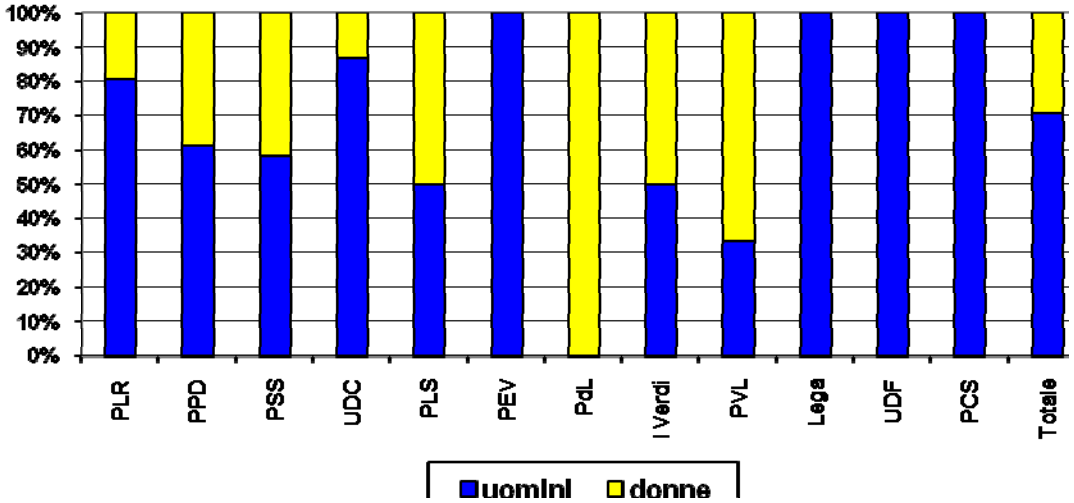

Partito	N. di seggi		di cui uomini		di cui donne		Osservazioni
	in cifre	in %	in cifre	in %	in cifre	in %	
PLR	31	100	25	80.7	6	19.3	Fusione con il PLS 2009
PPD	**31**	100	19	61.3	12	38.7	
PSS	43	100	25	58.1	18	41.9	
UDC	62	100	54	87.1	8	12.9	Scissione del PBD 2008
PLS	4	100	2	50.0	2	50.0	Fusione con il PLR 2009
PEV	2	100	2	100	0	0.0	
PdL	1	100	0	0.0	1	100	La candidata eletta ha rinunciato al mandato; è subentrato un candidato uomo.
I Verdi	20	100	10	50.0	10	50.0	

PVL	3	100	1	33.3	2	66.7	
Lega	1	100	1	100	0	0.0	
UDF	1	100	1	100	0	0.0	
PCS	1	100	1	100	0	0.0	
Totale	200	100	141	70.5	59	29.5	

Grafico 3

Elezioni del Consiglio nazionale 2007: quote di donne e uomini eletti per Cantone

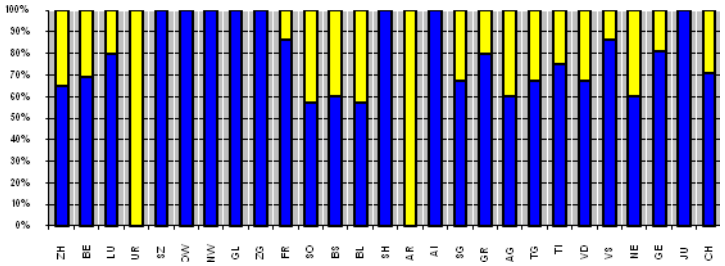

Donne **Uomini**

Cantone	N. di seggi		di cui uomini		di cui donne	
	in cifre	in %	in cifre	in %	in cifre	in %
ZH	34	100	22	65	12	35
BE	26	100	18	69	8	31
LU	10	100	8	80	2	20
UR	1	100	0	0	1	100
SZ	4	100	4	100	0	0
OW	1	100	1	100	0	0
NW	1	100	1	100	0	0
GL	1	100	1	100	0	0
ZG	3	100	3	100	0	0
FR	7	100	6	86	1	14
SO	7	100	4	57	3	43
BS	5	100	3	60	2	40
BL	7	100	4	57	3	43
SH	2	100	2	100	0	0
AR	1	100	0	0	1	100
AI	1	100	1	100	0	0
SG	12	100	8	67	4	33
GR	5	100	4	80	1	20
AG	15	100	9	60	6	40
TG	6	100	4	67	2	33
TI	8	100	6	75	2	25

VD	18	100	12	67	6	33
VS	7	100	6	86	1	14
NE	5	100	3	60	2	40
GE	11	100	9	81	2	19
JU	2	100	2	100	0	0
CH	200	100	141	70.5	59	29.5

W Possibilità di promovimento mirato delle donne

W1 Come la configurazione della lista influisce sull'esito dell'elezione

Le donne costituiscono la maggioranza della popolazione svizzera. Tuttavia nel Consiglio nazionale - l'autorità in cui è rappresentato tutto il Popolo - la loro rappresentanza numerica è stata sinora pari soltanto a poco più della metà di questa proporzione. Se si vuole correggere questa situazione si possono migliorare notevolmente e in modo efficace e concreto le possibilità di elezione delle donne mediante la configurazione delle liste. Il diritto svizzero in materia di elezioni consente infatti ai partiti di operare differenziazioni quasi a piacimento che possono essere sfruttate come misure per promuovere la donna, sempre che vi sia la volontà politica in tal senso. Affinché le misure siano efficaci è importante che non siano adottate in modo puntuale ed isolato, bensì nel quadro di un concetto di promovimento globale e mirato per la struttura delle liste, adeguato alla situazione concreta locale e personale del rispettivo partito nel singolo Cantone. Le seguenti indicazioni presentano alcuni possibili parametri tecnici per un siffatto concetto di promovimento.

W2 Cumulo mirato prestabilito

Questa misura consente di regola di ottenere buoni risultati a favore della(e) persona(e) da promuovere. Il cumulo mirato prestabilito (doppia menzione di una candidatura prestampata sulla scheda, art. 22 cpv. 1 LDP) può ad esempio aprire opportunità ad una minoranza di ottenere o conservare un mandato altrimenti minacciato. In un Cantone un partito ha già fatto capo con successo e in modo mirato a questo strumento affinché una minoranza linguistica mantenesse un seggio altrimenti minacciato; in occasione della rielezione quattro anni più tardi tale provvedimento non fu più necessario. Tale strumento può ad esempio essere utilizzato in modo mirato anche per promuovere candidate.

W3 Ordine dei candidati

W3a Se una scheda contiene più nomi di quanto lecito, gli ultimi vengono stralciati. In pratica ciò significa che situando le candidature femminili in testa alla scheda l'organo di nomina di un partito può di fatto determinare in che misura, al momento dello spoglio dei suffragi, i candidati uomini e donne pagheranno lo scotto se effettuando un panachage o un cumulo un elettore avrà iscritto un numero eccessivo di nomi sulla scheda.

W3b I candidati possono essere iscritti sulla scheda in un ordine a piacimento. Ad esempio, i candidati da rieleggere sono sovente posti in testa alla lista (quasi sempre con successo). Questo strumento permette però anche, se auspicato e quale misura intesa a promuovere le donne, di porre in modo conseguente o per lo meno selettivo le candidature femminili in testa alle liste.

W4 Liste di sole donne

In taluni Cantoni alcuni partiti hanno deciso di presentare in particolare anche liste di sole donne. Questa misura è tuttavia un'arma a doppio taglio. Impiegata da sola è d'aiuto soltanto nei partiti in cui le donne sono già rappresentate ai vertici in modo altrettanto forte come gli uomini; negli altri casi questa misura rischia di impedire piuttosto che di aprire alle donne di un determinato gruppo l'accesso al Consiglio nazionale.

W5 Congiunzioni di liste e sotto-congiunzioni

W5a Come dimostrano esempi in alcuni Cantoni nelle precedenti elezioni del Consiglio nazionale, questa misura può essere utilizzata con successo anche per il promovimento mirato delle donne, sempre che ben concepita e impostata in funzione delle circostanze concrete.

W5b Affinché non si trasformino in trappole, le liste di sole donne dovrebbero di regola essere utilizzate insieme allo strumento della congiunzione di liste ed eventualmente della sotto-congiunzione (cfr. art. 31 LDP). Questi strumenti servono innanzi tutto a valutare meglio i suffragi restanti: i suffragi che restano inconsiderati dalla divisione dei voti di partito per il quoziente e che quindi andrebbero persi, sono attribuiti ai gruppi le cui liste sono congiunte.

W5c Un partito può quindi sfruttare il fatto che ogni gruppo ha la possibilità di presentare più liste.

W5d Le congiunzioni di liste sono ammesse senza limite alcuno. Gruppi e partiti diversi possono dichiarare con dichiarazioni concordi di aver congiunto le loro liste. Le sotto-congiunzioni invece sono consentite soltanto limitatamente. Mentre le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti, le sotto-congiunzioni sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'età, la regione o l'appartenenza alle ali del gruppo. Una lista può dunque far parte di una sotto-congiunzione all'interno di una congiunzione di liste, ovvero con una o più altre liste, se un partito o un gruppo presenta più di una lista con la stessa denominazione principale. Le sotto-sottocongiunzioni non sono invece ammesse in nessun caso.

W5e Nei grandi circondari elettorali dove un partito è esposto a possibili manovre elettorali locali o regionali, il partito può allestire più liste e congiungerle; in questo modo può rafforzare la sua presenza regionale senza perdere la propria unità al momento dello spoglio e, inoltre, utilizzare i suffragi restanti. I partiti fortemente differenziati a seconda delle regioni o delle ali (ad esempio lungo una frontiera linguistica) utilizzano regolarmente e con successo questo strumento per mantenere un equilibrio interno sovente assai delicato.

W5f Per un promovimento efficace delle donne è tuttavia estremamente importante determinare la ripartizione dei voti all'interno del partito tra le donne e gli uomini in occasione di precedenti elezioni analoghe. Si raggiungerà un vero effetto promozionale soltanto se gli uomini presentano, proporzionalmente al loro rapporto di maggioranza, più liste che le donne e se nel contempo i candidati uomini che hanno le migliori probabilità di essere eletti vengono ripartiti su queste liste maschili. Qualora ci si attenda ad esempio una proporzione uomini/donne di 2 a 1 occorre contrapporre due liste contenenti esclusivamente candidature maschili a una contenente soltanto candidature femminili e congiungere le tre liste. In tal modo le candidate beneficiano delle stesse possibilità di essere elette di cui fruiscono i candidati e la competizione interna viene rafforzata senza che il partito subisca alcun svantaggio. Per l'efficacia del promovimento delle donne questo splitting proporzionale delle liste può essere estremamente importante a seconda delle particolarità cantonali, linguistiche, personali e interne del partito.

W5g In caso di liste suddivise in base al sesso, la lista delle candidate donne può essere designata *lista privilegiata*: i (pochi) suffragi supplementari derivanti da schede di voto del partito con denominazioni imprecise andranno allora a favore di tale lista.

W6 Limiti di siffatte misure di promovimento

Per riempire la scheda tutti gli elettori conservano la loro piena libertà (art. 35 LDP): possono stralciare nomi, cumularli e/o iscrivere candidati di altre liste (panachage). Tuttavia, se la scheda non è modificata dall'elettore, le misure di promovimento prese da un partito esplicano il loro effetto nel senso di quanto precede.

X Misure di promovimento a favore di minoranze sottorappresentate

Le misure esposte alla lettera W possono essere utilizzate analogamente anche per promuovere le opportunità d'elezione di altri gruppi della popolazione sottorappresentati.

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA
La Cancelliera della Confederazione

CORINA CASANOVA

Allegati:

No.	Contenuto	Cfr. Prontuario
1	Modello di modulo per la presentazione delle candidature	C1d, C2e
2	Modello di modulo per la congiunzione di liste	D1b
3	• Ordnungsnummernzuteilung für Nationalratswahllisten. Zuständigkeit und Kriterien • Répartition des numéros d'ordre attribués aux listes pour l'élection du Conseil national. Compétences et critères • Ordine di successione attribuito alle liste per l'elezione del Consiglio nazionale. Competenza e criteri	C3b
4	Schema riassuntivo • Der freiwillige Parteienregistereintrag und die damit verbundenen administrativen Erleichterungen • L'inscription facultative dans le registre des partis politiques et les facilités administratives qui en découlent • L'iscrizione volontaria nel registro dei partiti e le agevolazioni amministrative che vi sono connesse	P2
5	• Stimmerleichterungen in kantonalen Ausführungserlassen zum Bundesgestz über die politischen Rechte • Facilités de vote prévues dans les actes législatifs cantonaux d'introduction à la loi fédérale sur les droits politiques • Agevolazioni per l'espressione del voto previste negli atti legislativi cantonali d'applicazione della legge federale sui diritti politici	T, T1b, T2c, T3a, T4b